



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

CIRCOLARE n° 4/2021

PUBBLICITA' FORENSE

Gentili Colleghe e Gentili Colleghi,

negli ultimi tempi con sempre maggiore frequenza sono pervenute al nostro Consiglio comunicazioni da parte di altri Ordini o di nostri colleghi che sollecitano una severa presa di posizione sull'inappropriato uso dei mezzi di pubblicità per promuovere l'attività professionale, sia tramite web, social network o altri canali di diffusione di massa.

Il nostro Codice Deontologico (art. 17, 35 e 37) prevede, da un lato, che le informazioni pubblicitarie sull'attività professionale, per essere lecite e corrette, debbano essere caratterizzate da trasparenza, veridicità, correttezza, non equivocità, non ingannevoli, non comparative, né suggestive od elogiative, e ciò per un evidente scopo di tutela di affidamento della collettività; dall'altro lato, prevede il divieto per l'avvocato di acquisire rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro.

Il Consiglio ritiene che siano lesive di dignità e decoro tutte quelle informazioni divulgate dagli iscritti su siti web o su altri canali telematici, nonché su pagine a pagamento di quotidiani locali o nazionali, caratterizzate da autoreferenzialità con enfattizzazione dell'attività dello studio, utilizzando mezzi suggestivi e auto elogiativi, volti ad attirare l'attenzione degli utenti anche attraverso la promessa di colloqui conoscitivi a titolo gratuito.

Sebbene il "Decreto Bersani" del 2006 e la Legge Professionale n. 247 del 2012 abbiano abrogato il divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, determinando la liberalizzazione della pubblicità informativa relativa all'attività professionale, la condotta che deve ispirare ognuno di noi deve sempre basarsi sui principi di *"probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense"* ex art. 9 del Codice Deontologico.

Mi preme, quindi, richiamare l'attenzione di tutti gli iscritti affinché, *"quali che siano i mezzi utilizzati"* per promuovere il proprio studio e professionalità, siano sempre rispettati i limiti posti dal Codice Deontologico, il quale consente la pubblicità a patto che abbia carattere esclusivamente informativo e sia svolta con modalità non lesive della dignità e decoro professionale, dovendosi



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

assolutamente evitare forme auto-referenziali, suggestive o che enfaticino caratteristiche personali o dello studio legale del tutto avulse dall'ambito professionale.

Rammento a tutti gli iscritti che la condotta dell'Avvocato deve essere improntata ai principi di dignità e decoro, sia nell'esercizio della professione forense, sia nella vita privata, a salvaguardia dell'immagine non soltanto del singolo iscritto, ma soprattutto dell'intera categoria professionale; ciò vale ancor di più quando si tramettono messaggi pubblicitari o notizie personali sul web o sui social network.

Nella convinzione che ognuno di noi, nella piena libertà di avvalersi degli attuali strumenti di promozione professionale, si atterrà al rigoroso rispetto dei fondamentali principi deontologici sopra richiamati, invio i migliori saluti.

Il Presidente

Avv. Stefano Brenciaglia